

limiti navigazione

Natanti senza "Marcatura CE"

- I natanti da diporto, costruiti in base alla legge 50\1971 (con esclusione di quelli da spiaggia denominati iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e acquascooter, disciplinati dalle ordinanze locali), possono navigare:
 - entro sei miglia dalla costa: se prototipi;
 - entro 12 miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità per navigare a distanza fino a 12 miglia devono essere muniti della certificazione di omologazione e della dichiarazione di conformità, da tenere a bordo nel corso della navigazione;
 - le unità da diporto, iscritte nei registri e poi cancellate, abilitate alla navigazione senza limite o entro le venti miglia, possono navigare entro 12 miglia dalla costa, a condizione che siano munite dell'estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D) dal quale si rilevano gli estremi dell'abilitazione.
 - I singoli natanti (prototipo o di serie non omologata), per navigare a fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei da un organismo notificato. Per ottenere la certificazione basta prendere contatti con un qualsiasi organismo notificato ai fini della visita del natante e del rilascio dell'attestazione di idoneità (non è previsto che il documento debba essere vistato dall'Autorità marittima).
 - Gli acquascooter possono navigare fino ad un miglio dalla costa.

Il nuovo Regolamento di sicurezza (D.M.5.10.99 nr.478) stabilisce che i natanti, a seconda del tipo, possono navigare entro le distanze dalla costa che seguono:

- 300 metri;
- 1 miglio (1.852 metri);
- 3 miglia (5.556 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 6 miglia (11.112 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 12 miglia (22.224 metri) – (come mezzo collettivo è richiesto almeno un apparecchio galleggiante).

Natanti con "Marcatura CE"

I natanti da diporto con marchio CE, a similitudine delle imbarcazioni, possono navigare, secondo la nuova legge, a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione. E' una novità sulla quale bisogna fare alcune considerazioni di diritto internazionale. La Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982, recepita con legge 689\1994, prevede che per le unità in navigazione fuori delle acque territoriali deve esistere uno stretto legame nave\bandiera, secondo il principio del "genuine link", comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com'è noto, non sono iscritti nei registri e pertanto non sono muniti dei documenti che ne attestino la nazionalità. Nell'alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari dagli Stati che hanno aderito alla convenzione e che, pertanto, possono procedere anche all'inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici, qualora ne ricorrano gli estremi. Non è superfluo quindi mettere sull'avviso i diportisti sui rischi che si possono correre quando la navigazione si svolge fuori delle acque territoriali (oltre le 12 miglia dalla linea di base).

I natanti con marcatura C.E. (in relazione alla categoria di progettazione A,B,C,D) sono abilitati a diversi tipi di navigazione in funzione di due parametri, la forza del vento e l'altezza significativa delle onde, come sotto indicato:

Categoria A:

unità progettate per la navigazione in alto mare, cioè per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore a 8 (scala Beaufort) e l'altezza delle onde superiore a 4 metri.

Categoria B:

unità progettate per la navigazione al largo, cioè per crociere d'altura, in cui la forza del vento può arrivare fino a 8 e l'altezza delle onde può raggiungere i 4 metri.

Categoria C:

unità progettate per la navigazione in prossimità della costa, cioè per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può raggiungere 6 e l'altezza delle onde i 2 metri;

Categoria D:

unità progettate per la navigazione in acque protette, cioè per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può raggiungere 4 e l'altezza delle onde i 50 cm.